



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

Nota di sintesi

N. 14 – aprile 2023

A.S. 640 - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note per il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Trasmissione al Senato	4 aprile 2023 (approvato dalla Camera)
Data di assegnazione	18 aprile 2023
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 5 ^a (Bilancio)
Oneri finanziari	Senza oneri

Contenuto dell'Accordo

Il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'esecuzione dello **Scambio di note verbali concernente la proroga per ulteriori cinque anni** della vigenza dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Libano del 2004.

L'Accordo, ratificato ai sensi della [legge n. 126 del 2006](#) è stata da ultimo prorogata, con riferimento al quinquennio 2016-2021, con legge [29 luglio 2019, n. 79](#).

La ratifica in esame riguarda la Nota verbale dell'ambasciata d'Italia a Beirut (n. 1679 del 3 agosto 2021) e il positivo riscontro positivo del Ministero degli esteri libanese (n. 768 del 21 aprile 2022). Lo scambio di note dispone la proroga dell'Accordo **fino al 16 settembre 2026**, senza apportare alcuna modifica al suo contenuto.

Come rilevato dal Governo nella relazione illustrativa allegata, il Libano rappresenta un **Paese di prioritaria importanza** per l'Italia, anche in virtù del suo ruolo nel processo di stabilizzazione dell'area mediterranea e medio-orientale.

A tal proposito, il Governo ricorda, in particolare, il contributo dell'Italia alle iniziative della Comunità internazionale a sostegno del Paese.

In ambito ONU, l'Italia partecipa all'*International Support Group (ISG) for Lebanon*, formato dai cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, a cui nel settembre 2013, su iniziativa dell'allora Segretario generale pro tempore Ban Ki-Moon e dell'allora Presidente libanese, Michel Suleiman, si sono aggiunti, i rappresentanti di Italia e Germania, Unione europea e Lega araba.

Dal 1979 l'Italia fa parte della missione **UNIFIL** (*United Nations Interim Force in Lebanon*), di cui ha avuto il comando per molti anni e di cui è storicamente uno dei maggiori contributori. Per il 2022 il Parlamento ha autorizzato una presenza massima di 1.169 unità di personale militare, 368 mezzi terrestri, 7 mezzi aerei e un assetto navale. Il contingente italiano svolge molteplici attività operative, principalmente mirate al controllo del territorio con particolare riferimento alla c.d. *Blue Line*, ossia la linea di demarcazione tra Libano e Israele.

L'Italia ha anche una **missione bilaterale** nel Paese (**MIBIL**), volta a incrementare le capacità complessive delle Forze di sicurezza libanesi (programmi di formazione e addestramento) con 162 unità di personale militare, un mezzo navale ed un mezzo aereo

Articolato dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa del 21 giugno 2004

Il testo dell'Accordo del 2004, di cui con il provvedimento in esame si autorizza la proroga, si compone di 11 articoli, preceduti da un breve Preambolo.

La collaborazione tra le Parti si basa sul principio di reciprocità, ed investe i seguenti **settori**: operazioni umanitarie e peace-keeping; rispetto dei trattati internazionali in materia di sicurezza difesa, e controllo degli armamenti; industria militare; interscambio di materiali di armamento; organizzazione, formazione e addestramento delle Forze armate; questioni relative alla polizia militare; medicina, storia e sport militari (art.3).

L'articolo 2 affida ai **Ministeri della difesa** dei due Paesi l'organizzazione delle attività oggetto della cooperazione. È inoltre prevista l'eventualità che si stipulino successive intese a completamento di quanto già previsto dall'accordo, e che si redigano programmi di cooperazione tra le rispettive Forze armate.

L'articolo 4 stabilisce le **forme e le modalità di attuazione della cooperazione militare** (tra cui incontri e visite di delegazioni ufficiali e di personale militare; svolgimento di esercitazioni; scambi di esperienze, di informazioni e di pubblicazioni; organizzazione di attività culturali e sportive).

L'articolo 5 riguarda la promozione dell'interscambio **di materiali d'armamento** anche attraverso i rapporti diretti tra i due Stati (c.d. "Gov-to-Gov"), come previsto dalla normativa vigente.

L'articolo 6 disciplina le modalità di **finanziamento della cooperazione**, stabilendo la ripartizione delle spese sulla base del principio di reciprocità. Il Paese ospitante si farà carico delle spese di trasporto interno, di vitto e, se esiste disponibilità di strutture militari, dell'alloggio da offrire alle delegazioni invitate. Il Paese ospite deve invece provvedere al viaggio di andata e ritorno, alla retribuzione e ad eventuali compensi da versare al personale inviato, nonché alle spese per assicurazione in caso di malattia o incidente. L'assistenza sanitaria d'urgenza è assicurata dal Paese ricevente, mentre gli oneri per il rimpatrio sono a carico del Paese ospite. Per il personale non appartenente a delegazioni ufficiali le modalità di copertura dei costi saranno stabilite di volta in volta da singole intese.

Gli eventuali danni provocati dal personale militare in missione saranno risarciti dalla Parte inviante (articolo 7).

La **competenza giurisdizionale** sul personale ospite spetta al Paese ospitante per infrazioni punite in base alla propria legislazione, e allo Stato di invio per i restanti profili (art.8).

L'articolo 9 disciplina il **trattamento di informazioni**, documenti e materiali che le Parti potranno scambiarsi nello svolgimento delle attività di cooperazione militare (con un trattamento di riservatezza non inferiore a quello accordato alle medesime informazioni dall'ordinamento del Paese di origine). Il trasferimento a terzi di informazioni, documenti e materiali per la difesa è soggetto alla preventiva approvazione scritta della Parte cedente.

In tema di controversie sull'applicazione dell'Accordo, l'articolo 10 rinvia a negoziati tra le Parti.

L'articolo 11, infine, reca le clausole di rito relative all'**entrata in vigore** e alla **durata** dell'accordo, fissata per un periodo di cinque anni, con tacito rinnovo per uguale periodo, salvo denuncia di una delle Parti con un preavviso di sei mesi. L'Accordo potrà inoltre essere modificato previo consenso delle Parti e le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse modalità previste per l'entrata in vigore dell'Accordo, ossia alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge è composto di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano l'**autorizzazione alla ratifica** e l'**ordine di esecuzione** dell'accordo.

L'articolo 3 stabilisce la clausola di **invarianza finanziaria**, prevedendo che dall'attuazione dell'accordo non devono derivare nuovo o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L'articolo 4 dispone l'**entrata in vigore** della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari